

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6461 del 20/12/2021
Oggetto	Proc. MO12A0034/20RN02. TONI SIMONE. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna, in comune di Pavullo nel Frignano (MO) - località Olina, per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6625 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

---

**OGGETTO:** Procedimento MO12A0034/20RN02. **TONI SIMONE.** Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna, in comune di Pavullo nel Frignano (MO) - località Olina, per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

### La Responsabile

**Richiamata** la determinazione n. 4346 del 08/11/2016, fino al 31/12/2020, con la quale è stato assentito a TONI SIMONE il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna in comune di Pavullo nel Frignano (MO), loc.tà Olina, con una portata massima di 2,00 l/s e per un quantitativo non superiore a 151,2 mc/anno per uso irrigazione agricola;

**Premesso** che con istanza in data 18/12/2020, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2021/184365 del 18/12/2020, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. TONI SIMONE, C.F. TNOSMN74C19G393I, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 4346/2016;

**Accertato** che l'utenza, che non ha subito variazioni, è così caratterizzata:

- prelievo di acqua superficiale mediante pompa mobile;
- portata massima **2,00 l/s**;
- volume massimo **151,2 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile e si posiziona nel comune di Pavullo nel Frignano, loc.tà Olina, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 113 mappale 551, avente le seguenti coordinate geografiche:  
UTM RER: X= 641.296 Y= 906.722, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato "torrente Scoltenna";
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

**Preso atto** che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- con nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, punto 2), l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi del PdGPO 2015, Cap.3.3.4.- Prelievi, gli attingimenti o i prelievi discontinui o turnati;

**Accertato** che la derivazione risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale PANARO – torrente Scoltenna - codice 012202000000 3ER - non in stress idrico;

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" per derivazioni

comportanti un prelievo medio fino a **2,0 l/s**, di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il 14/06/2021, il Concessionario ha versato **€ 12,17**, importo dovuto come quota canone 2021;
- il deposito cauzionale e i canoni pregressi risultano tutti interamente versati;

**Ritenuto**, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Dato atto** che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**determina**

a. **di rilasciare** a TONI SIMONE, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna – bacino PANARO – in comune di Pavullo nel Frignano (MO), per uso “**irrigazione agricola**”, con una portata massima pari a **l/s 2,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 151,2** – Proc. MO12A0034/20RN02;

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/11/2021, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2025**;

d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di ARPAE Modena

Dr.ssa Barbara Villani

*Originale firmato digitalmente*

Allegato parte integrante

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna rilasciato alla Ditta **TONI SIMONE**, C.F. TNOSMN74C19G393I, con sede a Pavullo nel Frignano (C.A.P. 41026) – Località Olina - **codice procedimento MO12A0034/15RN01** (Sinadoc n. 12339/2021).

### **ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. La derivazione avviene mediante pompa mobile collegata da una parte all'albero cardanico del trattore, dall'altra con tubo di pescaggio (opera di presa), del diametro di 80 mm., posto direttamente nell'alveo del torrente Scoltenna - bacino SCOLTENNA in Comune di Pavullo nel Frignano - Loc. Olina.
2. L'opera di derivazione è ubicata nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO), su terreno di proprietà del concessionario:
  - censito al fg. n. 113, mapp. n. 551 del NCT di detto comune;
  - coordinate UTM RER: X = 641.296; Y = 906.722 nel torrente suddetto.

### **ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 2,0 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 151,2 m<sup>3</sup>/anno.
2. L'acqua derivata può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola, per irrigare piante da frutto e vigneto posti su un terreno avente estensione pari a ha. 0,28.

Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno e la quantità concessa potrà essere prelevata nell'arco del periodo consentito, limitatamente a due giorni alla settimana, come di seguito elencati:

- mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 24,00;
  - venerdì dalle ore 00,00 alle ore 12,00.
3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. I canoni di concessione per le annualità 2015 – 2020 risultano regolarmente versati.
2. L'importo del canone per l'anno 2021 ammonta a **€ 12,17**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

3. Non è dovuto alcun canone di concessione per occupazione di terreno demaniale in quanto l'opera di presa è strettamente collegata alla derivazione di acqua ed il tubo di adduzione della risorsa è mobile e viene asportato subito dopo l'effettuazione del prelievo (Art. 20, comma 8, L.R. 7/2004).
4. Fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**, già interamente versati in occasione del rilascio del precedente rinnovo (come da Determina n. 4346 del 08/11/2016).
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
4. Nel caso in cui il Concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non provveda l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE**

##### **1. Dispositivo di misurazione**

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

##### **2. Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

### 3. **Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

### 4. **Sospensioni del prelievo**

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

### 5. **Deflusso minimo vitale**

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m<sup>3</sup>/s 0,82 (l/s 820,0)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel torrente Scoltenna. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### 6. **Subconcessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

### 7. **Cambio di titolarità**

Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

### 8. **Cessazione dell'utenza**



Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

#### **9. Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI**

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

*Il/La sottoscritto/a TONI SIMONE, C.F. TNOSMN74C19G393I, in qualità di rappresentante - titolato alla firma degli atti della Ditta "TONI SIMONE", presa visione del presente disciplinare di concessione in data 27/11/2021, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.*

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**